



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Ufficio Segreteria/Affari Istituzionali

Classificazione 2 - 5

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE “SERVIZI ALLA PERSONA”

SI RENDE NOTO

che alle ore **21.00** di **MERCOLEDI’ 2 APRILE 2025**, presso la sede Municipale - Sala Giunta - avrà luogo la riunione della **COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE “SERVIZI ALLA PERSONA”**, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

Seduta segreta*

1. Servizi di trasporto scolastico;
2. Comunicazione riguardo esito presentazione di candidature manifestazione di interesse per la sostituzione del componente dimissionario esperto in materia di eliminazione barriere architettoniche della Commissione Comunale per le politiche a favore delle persone con disabilità.

IL SINDACO

dr. Filippo Galbiati

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Casatenovo, 27.03.2025

*Le sedute delle Commissioni normalmente sono pubbliche. Il Sindaco convoca, la Commissione in seduta segreta, su indicazione del Presidente della Commissione esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento, e della moralità e delle capacità professionali di persone e quando deve essere tutelato il diritto alla riservatezza di terzi; o quando la pubblicità dell’adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune; parimenti le sedute sono segrete quando si trattino questioni rientranti nelle ipotesi di cui al combinato disposto degli articoli 13 comma 1 e 24 1° comma, lettera b e c della Legge 241/90 e sue modifiche ed integrazioni.

L. 241/90 Art. 13 *Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione*

comma 1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

L. 241/90 Art. 24 *Esclusione dal diritto di accesso*

Comma 1. *Il diritto di accesso e’ escluso:*

- b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;